



COMUNE DI MINERBE

Via Guglielmo Marconi, n° 41
37046-MINERBE (VR) Tel 0442633411 Fax 0442633436
c.f. p.IVA 00345850234
e-mail: municipio@comune.minerbe.vr.it
p.e.c. comune.minerbe@halleypec.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 29-04-2011

ART. 1 - Oggetto del presente regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza del Comune di Minerbe (VR), determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.), in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante e, tra gli altri provvedimenti della stessa autorità in data 8.4.2010.
2. Vengono osservati i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per il “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
 - d) per “**titolare**”, il Comune di Minerbe, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - g) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - h) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - j) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - k) per “**Codice**” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - l) per “**Ente**” il Comune di Minerbe (VR);
 - m) per “**convenzione**”, la convenzione per lo svolgimento associato del servizio di Polizia Locale di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 11.03.2009.

ART. 3 - Finalità dell'impianto

1. L'attività di videosorveglianza, essendo relativa allo svolgimento di funzioni istituzionali, non ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili, non potendosi tuttavia escludere che le registrazioni effettuate siano idonee a far risalire a informazioni di cui all'art. 22 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
La stessa non prevede una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce e non prevede digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.
2. Le finalità istituzionali del progetto di videosorveglianza cittadino sono conformi a quanto previsto dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 7 maggio 2002 n. 9, nonché dallo Statuto e dai regolamenti dell'Unione e secondo i limiti sanciti dal D. L. 196/2003 e loro s.m.i.
3. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, ai sensi del D. L. n° 92 del 23 maggio 2008 convertito in legge n° 125 del 24 luglio 2008 ed in applicazione delle competenze sindacali come definite dal D. M. 5 agosto 2008, nell'ambito dei progetti per la sicurezza di cui alla L.R. 9/2002 e s.m.i.. e persegue finalità di:
 - rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
 - monitoraggio del traffico;
 - contrasto alle situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
 - monitoraggio delle situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
 - controllo delle situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
 - di sorveglianza di comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;
 - tutela del patrimonio del Comune di Minerbe.
4. Consentire il collegamento dei sistemi di videosorveglianza gestiti da terzi con la sala operativa di videosorveglianza della Polizia Locale dell'Unione Comuni Adige-Guà senza alcun onere economico a carico dell'Ente.

Art. 4 - Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e di telecamere connesse alla sala controllo posta presso la centrale operativa del Comando della Polizia Locale convenzionato sita nei locali di Cologna Veneta (VR) via Rinascimento n. 29.
2. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche. Potranno solamente essere attivate unità distaccate presso sedi decentrate del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Adige – Guà,

oppure, previa apposita convenzione, presso la centrale operativa della Polizia di Stato o dei Carabinieri.

3. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
4. L'accesso alla sala di videosorveglianza avverrà mediante identificazione biometrica della persona che vi entra. Il sistema genererà automaticamente un registro degli accessi, associando alla persona identificata il giorno e l'ora di accesso. I dati saranno conservati per un anno decorrente dalla data di registrazione.

ART. 5. Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

1. Il Sindaco, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione prevista dal Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi degli art. 37 e 38 del Codice.
2. Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Comandante della Polizia Locale dell'Unione Comuni Adige-Guà, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). Il Responsabile può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall'Unione e dal Comune di Minerbe convenzionato per i servizi di Polizia Locale ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia, in particolare controllando la corretta applicazione delle disposizioni impartite dall'Autorità Garante.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 6 - Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione dell'impianto

1. Il responsabile designa e nomina nell'ambito degli operatori di Polizia Locale gli incaricati ed i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza: i primi tra gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Locale, i secondi (preposti alla visualizzazione) tra il restante personale di Polizia Locale, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulla normativa di riferimento e sul presente regolamento.

4. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso l'Ufficio di Polizia Locale, dove è installata la postazione di registrazione, a cui può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito, incaricato ed autorizzato come precisato nei commi precedenti.

ART. 6 BIS – Accesso ai sistemi e parola chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, le relative registrazioni saranno conservate per la durata di anni uno.
4. Eventuali accessi di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile; si tratterà unicamente delle persone incaricate di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché degli addetti alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali. Relativamente a tali addetti, il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte loro.

ART. 7 - Misure di sicurezza e limiti di utilizzo

1. I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del D. Lgs 196/03 e s.m.i.
2. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di proporzionalità, di finalità di cui al Provvedimento del Garante dei dati personali del 29 aprile 2004 e s.m.i.. In particolare i dati dovranno essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; il sistema informativo ed il relativo programma informatico non dovranno utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. Le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a 168 (centosessantotto) ore successive alla rilevazione.
4. Il termine di conservazione potrà inoltre essere prolungato per aderire a specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In tal caso la conservazione delle immagini dovrà essere imposta da un evento accaduto o realmente incombente o nel caso ricorrano esigenze di giustizia legate ad attività di indagini in corso. In ogni caso tale prolungamento deve essere preceduto da apposita verifica preliminare del Garante .
5. Il software dovrà essere configurato in modo da cancellare, trascorsi i termini sopra indicati, automaticamente i dati registrati.
6. Le aree in cui dovranno essere installate le telecamere sono identificate mediante delibera di Giunta, che ne motiverà la scelta.
7. Gli impianti di ripresa video dovranno essere posizionati evitando aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza e per fini legittimamente perseguibili.
8. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Le immagini raccolte dalle telecamere oggetto di trattamento saranno trattate, raccolte, registrate e conservate secondo le

modalità di cui all'art. 11 del D.Lgs 196/03 e s.m.i. e non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2 del presente regolamento. I dati acquisiti della circolazione stradale non potranno essere collegati con altre banche dati.

9. Dovranno essere previsti diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, attraverso una "doppia chiave" fisica o logica che consenta una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di necessità.
10. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 8 - Accesso ai dati

1. Tra i dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza vi possono essere dati da considerarsi sensibili ai sensi del D.Lgs 196/03 in quanto possono contenere informazioni definite nell'articolo 4 della citata legge, essi dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 2 e nei limiti stabiliti dall'art. 22 comma 3 e comma 9 e loro s.m.i.
2. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte dell'autorità giudiziaria, ivi compresa la Polizia Locale, agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato.
3. Il diritto di accesso ai dati è garantito all'interessato ai sensi dell'art. 7 e seg. del D.Lgs 196/03 e s.m.i.
4. I dati raccolti, nel caso di impiego dell'impianto ai fini della repressione delle violazioni all'abbandono di rifiuti o per attività di sorveglianza alle norme del codice della strada che permettano l'accertamento di violazioni in forma automatica e remota, non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

ART. 9 – Informativa

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso l'affissione, in modo stabile, all'albo pretorio dell'amministrazione:
 - a) del presente regolamento e del nominativo del "responsabile dell'impianto" di cui al precedente articolo 5.
2. Il responsabile dell'impianto provvederà a far posizionare cartelli che segnalino le postazioni di videosorveglianza, conformi a quanto stabilito dal Garante e chiaramente visibili. In presenza di più telecamere andranno posizionati più cartelli, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità di ripresa. I cartelli potranno essere posizionati nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con la telecamera.
3. L'uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

ART. 10 - Uso delle telecamere

1. Il sistema di videosorveglianza prevede la rappresentazione dei luoghi e non rileva percorsi o caratteristiche fisionomiche (tipo riconoscimento facciale) o eventi improvvisi, oppure comportamenti anche non previamente classificati.
2. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera nei seguenti casi:

- a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
 - c) nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo;
 - d) a fini di pattugliamento dell'area videoripresa da parte dell'operatore di centrale, a ciò autorizzato.
3. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza urbana o l'accertamento, la prevenzione e repressione di reati, quando il pericolo è concreto e specifico di lesione di un bene.
 4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ART. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.

ART. 12 - Modifiche regolamentari

1. Qualora sopravvengano norme di rango superiore innovative rispetto al disposto del presente regolamento, le presenti disposizioni regolamentari dovranno essere applicate conformemente alle norme sopravvenute. Solo in caso di contrasto inconciliabile si provvederà a modificare il presente regolamento.